

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941
Titolo III - Del processo di cognizione

Art. 139 Istanza di rimessione alle sezioni unite.

L'istanza prevista nell'articolo [376](#) del Codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente l'indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che sia di competenza di queste. Il ricorso è depositato in cancelleria nel termine previsto nell'articolo [376](#) secondo comma del Codice ed è inserito nel fascicolo d'ufficio.